



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(Provincia di Pescara)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<i>N.36 del Reg.</i> <i>Data: 27-12-2022</i>	OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art.20,D.lgs. 19 agosto 2016 n°175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n°100. Ricognizione partecipazioni possedute.
---	---

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno ventisette del mese di dicembre, alle ore 09:30 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente del consiglio comunale, si è riunita il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione ed in Prima convocazione nelle persone dei Signori.

Componenti	Presenti - Assenti	
Mancini Giovanni	Presente	
Di Giulio Piero	Presente	
Caldarelli Antonio	Presente	
Argentieri Valeria	Presente	
Bortoletti Alessandra	Presente	
Di Nicolantonio Marco	Presente	
Cordesco Manuela	Presente	
Dell'Oso Lia	Presente	
De Dominicis Silvio	Presente	
Linari Antonio	Presente	
Ciarfella Enrico	Presente	
Di Domenico Marino	Assente	
Calore Maurizio	Presente	
Totale	Presenti 12	Assenti 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lettera "a" del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.gs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott. Salvatore Flacco**.

Il **Marco Di Nicolantonio**, nella sua qualità di Presidente, dichiarata aperta la seduta, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(Provincia di Pescara)



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(Provincia di Pescara)
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATA:

- la propria Deliberazione n. 21. del 27/09/2017 con la quale, secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 1 T.U.S.P. , il Comune ha provveduto, entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del citato T.U.S.P., vale a dire il 23 Settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(Provincia di Pescara)

dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(Provincia di Pescara)

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di TORRE DE' PASSERI e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(Provincia di Pescara)

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Dopo accurata relazione del Presidente, con voti 9 favorevoli e 3 astenuti (Linari, Ciarfella, Calore);

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2021** delle società in cui il Comune di TORRE DE' PASSERI detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono:

Con voti 9 favorevoli e 3 astenuti (Linari, Ciarfella, Calore);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(Provincia di Pescara)

Parere di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa
(ART. 49, comma 1° T.U. E.L. D. LGS. N. 267/2000. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000)

Favorevole

Torre de' Passeri, lì 16-12-2022

F.to Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa NICOLETTA D'INNOCENZO



COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

(Provincia di Pescara)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Marco Di Nicolantonio

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Salvatore Flacco

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 267/2000.:

- E' stata affissa il giorno 27-12-2022 nel sito Web istituzionale di Questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 11-01-2023 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

Torre de' Passeri, lì 27-12-2022

IL Vice Segretario Comunale
F.to Flacco Salvatore

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 267/2000.:

- E' divenuta esecutiva il 27-12-2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000).
- E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Torre de' Passeri, lì 27-12-2022

IL Vice Segretario Comunale
F.to Flacco Salvatore